SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 136**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1988, n. 196.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi . . . Pag. 10

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 24 maggio 1988.

Autorizzazione ai sanitari dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, già autorizzati al prelievo e trapianto di fegato, ad espletare le attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo terapeutico anche presso centri autorizzati a tali attività limitatamente alle strutture . . . Pag. 11

DECRETO 24 maggio 1988.

Rinnovo al presidio ospedaliero «Ospedale di Circolo» dell'unità sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico . . . Pag. 11

Ministero dell'interno

DECRETO 2 giugno 1988.

Rettifica e integrazione al decreto ministeriale 8 settembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoundici parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centotrentadue chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Imola . . . Pag. 12

DECRETO 2 giugno 1988.

Rettifica e integrazione al decreto ministeriale 2 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantanove parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentadue chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Nardò . . . Pag. 12

DECRETO 2 giugno 1988.

Rettifica e integrazione al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centotrentotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centosettantacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Rimini . . . Pag. 14

DECRETO 2 giugno 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 14 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Teramo-Atri . . . Pag. 14

Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

DECRETO 14 maggio 1988, n. 197.

Attuazione della direttiva n. 82/603/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada-ferrovia tra Stati membri . . . . Pag. 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Mar del Plata (Argentina), e contemporanea istituzione, nella stessa sede, di un'agenzia consolare di prima categoria . . Pag. 18

Determinazione della dipendenza e della circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di prima categoria in Mar del Plata (Argentina) . . . . Pag. 18

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica . . . . . Pag. 18

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di esplosivi . . . . Pag. 18

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Mezzolombardo», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni. . . . . . . Pag. 18

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli del 3 giugno 1988 . . . . Pag. 19

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 21

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria). Pag. 22

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . . Pag. 23

Concessione all'Agip S.p.a. delle agevolazioni previste dall'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. . . . Pag. 23

Provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537. . . . . Pag. 23

Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno . . . . Pag. 23

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di concordare con il Consiglio universitario nazionale uniformi modalità sul piano nazionale per l'immatricolazione al corso di laurea, nel caso che il numero delle domande sia superiore a quello programmato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 46 a 50 compresi, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 46. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

CORSO DI LAUREA
IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 47 *(Titolo di ammissione)*. — Titolo di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 48 *(Scopo, durata ed articolazione del corso)*. — La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;
b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;
c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

AREE DIDATTICO-FORMATIVE
CORSI INTEGRATI, DISCIPLINE

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;
b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;
c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;
d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area;

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Art. 49 *(Corsi monografici)*. — Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

Art. 50 *(Esami)*. — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dare luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

Art. 51 *(Corso di lingua inglese)*. — Lo studente dovrà seguire un corso di una lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Art. 52 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 5500 ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 53 *(Tirocinio post-laurea)*. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Art. 54 *(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati).*

PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, i consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità, del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;
b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

IMMATRICOLAZIONI.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico successivo indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 55 *(Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia).*

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:
istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:
istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;
anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, sub-cellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:
chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:
chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;
biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:
fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:
fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;
biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:
patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:
patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;
immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;
fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;

fisiopatologia applicata;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo;

d) dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;

metodologia clinica (corso integrato):
metodologia clinica (afferente alla medicina interna);
metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
psicologia medica;
storia della medicina;
igiene e metodologia epidemiologica.

Numero di ore: 400.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia apparato digerente;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
chirurgia generale;
endocrinochirurgia;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;
fisiopatologia dell'emostasi;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.

Numero di ore: 650.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 150.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 75.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;
b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
malattie infettive;
farmacologia speciale.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):
medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
geriatria;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
nutrizione clinica.

Numero di ore: 875 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica).

13. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

14. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

Lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la mobilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

15. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

16. *Area della diagnostica per immagini.*

Obiettivi:

Lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare.

Numero di ore: 100.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100.

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1988
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 169

88A2378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1988, n. 196.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 7 giugno 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dall'11 giugno 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 85.898 a L. 84.776 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.589,80 a L. 8.477,60 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 100 miliardi per l'anno 1988, ed in lire 180 miliardi per gli anni successivi, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica precedentemente emanati in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 2

88G0264

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 1988.

Autorizzazione ai sanitari dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, già autorizzati al prelievo e trapianto di fegato, ad espletare le attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo terapeutico anche presso centri autorizzati a tali attività limitatamente alle strutture.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto del 13 novembre 1985 con cui l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 marzo 1987;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta acché l'équipe autorizzata con il sopracitato decreto al prelievo e trapianto di fegato venga autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo di fegato anche presso centri autorizzati a tali attività limitatamente alle strutture;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

I sanitari dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, autorizzati al prelievo e trapianto di fegato con decreto ministeriale del 13 novembre 1985, sono autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo terapeutico anche presso centri autorizzati a tali attività, limitatamente alle strutture.

Art. 2.

Il presente decreto è valido fino al 12 novembre 1990 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il presidente dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A2502

DECRETO 24 maggio 1988.

Rinnovo al presidio ospedaliero «Ospedale di Circolo» dell'unità sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio in data 2 novembre 1984, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 17 marzo 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «Ospedale di Circolo» dell'unità socio-sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria di chirurgia urologica del presidio ospedaliero «Ospedale di Circolo» dell'unità socio-sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Signorelli prof. Enrico, primario ospedaliero della divisione di urologia del presidio ospedaliero «Ospedale di Circolo» della USSL n. 8 di Busto Arsizio;

Faema dott. Bruno, aiuto ospedaliero della divisione di urologia del presidio ospedaliero «Ospedale di Circolo» della USSL n. 8 di Busto Arsizio;

Belloni dott. Marco, assistente ospedaliero della divisione di urologia del presidio ospedaliero «Ospedale di Circolo» della USSL n. 8 di Busto Arsizio;

Zaroli dott. Alessandro, assistente ospedaliero della divisione di urologia del presidio ospedaliero «Ospedale di Circolo» della USSL n. 8 di Busto Arsizio;

Bernasconi dott. Sergio, assistente ospedaliero della divisione di urologia del presidio ospedaliero «Ospedale di Circolo» della USSL n. 8 di Busto Arsizio;

Candiani dott. Alfredo, assistente ospedaliero della divisione di urologia del presidio ospedaliero «Ospedale di Circolo» della USSL n. 8 di Busto Arsizio.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A2503

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 giugno 1988.

Rettifica e integrazione al decreto ministeriale 8 settembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoundici parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centotrentadue chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Imola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoundici parrocchie costituite nella diocesi di Imola;

vennero dichiarate estinte centotrentadue chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Considerato che all'art. 4 del suddetto decreto il numero delle chiese parrocchiali estinte venne erroneamente indicato in centotrentatre anziché in centotrentadue;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una parrocchia ed integra l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 107 è la seguente:

107. Comune di Riolo Terme, parrocchia dei SS. Stefano e Martino della Costa, via Costa Vecchia, 10, 48025 Riolo Terme;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle centotrentadue chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti ventiquattro chiese parrocchiali le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

24. Comune di Riolo Terme, alla chiesa parrocchiale di S. Stefano della Costa in Borgo Rivola, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia dei SS. Stefano e Martino della Costa, sita in via Costa Vecchia 10, 48025 Riolo Terme;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti centotto chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 2 giugno 1988

Il Ministro: GAVA

88A2464

DECRETO 2 giugno 1988.

Rettifica e integrazione al decreto ministeriale 2 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantanove parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentadue chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Nardò.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantanove parrocchie costituite nella diocesi di Nardò;

vennero dichiarate estinte trentadue chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Nardò-Gallipoli.

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano di Nardò-Gallipoli rettifica ed integra l'elenco dei rapporti successori di cui al suddetto decreto 2 ottobre 1986;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'art. 4 del decreto ministeriale in data 2 ottobre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio è sostituito come segue:

«Alle trentadue chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti sedici chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione per ognuna indicate:»;

il rapporto successorio di cui al numero d'ordine 8 è rettificato come segue:

8. Comune di Nardò: alla chiesa parrocchiale di S. Maria al Bagno e S. Caterina, sita in S. Maria al Bagno, succedono:

per quanto concerne il terreno sito in località S. Maria al Bagno (partita 16452, foglio 129, particelle 609 e 364, di are 8,37) ed il terreno sito in contrada Mondonuovo (foglio 127, particella 47/B, di are 2,95), su sui insiste la chiesa di S. Francesco da Paola, la parrocchia di Maria SS. Assunta, avente sede in 73050 S. Maria al Bagno di Nardò, largo Chiesa;

per quanto concerne il terreno sito in contrada S. Caterina (partita 16452, foglio 110, particella 352 di are 41,75) la parrocchia di S. Caterina d'Alessandria, avente sede in 73050 S. Caterina di Nardò, via P. Micca;

l'elenco dei rapporti successori è integrato come segue:

14. In comune di Copertino: alla chiesa parrocchiale di S. Maria ad Nives, sita in 73043 Copertino, via Margherita di Savoia, succedono:

per quanto concerne il fabbricato urbano sito in via XXI Aprile numeri 2-4-6-6a (partita 2992, foglio 64, num. princ. 178 sub. 3.4.5.6), il complesso immobiliare sito in via Margherita di Savoia numeri 46-48-48/a-48/b-50-52-54 (partita 2992, foglio 64, num. princ. 178 sub. 7.8.9.10.11.12.13.14), fabbricato urbano sito in via Strafella numeri 1-3-5 (partita 2992, foglio 64, num. princ. 283 sub. 1.2.3.), il fabbricato urbano sito in via Strafella n. 8 (partita 2992, foglio 64 num. princ. 761 sub. 9) ed il fabbricato urbano in via G. Strafella num. 12/A (partita 1474, foglio 64, num. princ. 761 sub. 3), la parrocchia S. Maria ad Nives, avente sede in 73043 Copertino, via Margherita di Savoia;

per quanto concerne il terreno «fondo S. Francesco», sito in 73043 Copertino (partita 11416, foglio 42, particella 896 di are 32), su cui insiste la chiesa dell'Addolorata, la parrocchia della Beata Vergine Maria Addolorata, avente sede in 73043 Copertino, via L. da Vinci.

15. In comune di Neviano: alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 73040 Neviano, largo Chiesa, succedono:

per quanto concerne il complesso immobiliare sito in via P. di Piemonte (partita 1576, foglio 3, num. princ. 891 sub. 1.2.3), il fabbricato urbano sito in via 3 Novembre n. 16 (partita 181, foglio 7, num. princ. 158 sub. 1), il fabbricato urbano sito in via Monte Michele n. 8 (partita 181, foglio 7 num. princ. 158 sub. 2), il fabbricato urbano sito in via Pozzo Vecchio n. 2 (partita 181, foglio 3, num. princ. 973 sub. 2) ed il terreno di are 21 su cui insiste chiesa di «S. Cosimo» (partita 4490, foglio 8 particella 266), la parrocchia di S. Michele Arcangelo, avente sede in 73040 Neviano, largo Chiesa;

per quanto concerne il terreno nel comune di Neviano di are 4,10 (partita 4490, foglio 2, particella 802 e partita 658, foglio 3, particella A), su cui insiste la chiesa di S. Giuseppe da Copertino, la parrocchia di S. Giuseppe da Copertino, avente sede in 73040 Neviano, via Massimo d'Azeglio.

16. In comune di Parabita: alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 73052 Parabita, piazzetta Umberto I, succedono:

per quanto concerne il fabbricato urbano in via Dr. Cataldi numeri 10-14 (partita 1785, foglio 21, numero princ. 475, sub. 1.2), il complesso immobiliare in via Lopez numeri 9-11-13 (partita 1785, foglio 21, num. princ. 475 sub. 8.9.10), il fabbricato urbano in via Vernicchia (partita 1785, foglio 21, num. princ. 499 sub. 1), il fabbricato urbano in Corte la Chiesa (partita 1785, foglio 21, num. princ. 499 sub. 8), il fabbricato urbano in via Vernicchia (partita 1460, foglio 21, num. princ. 496 sub. 1.2), il fabbricato urbano in via Lopez-Royo n. 20 (partita 1460, foglio 21, num. princ. 496 sub. 3) ed il terreno in

Parabita (partita 7168 pag. 1, foglio 14, particelle 99 e 240, di are 5,94), su cui insiste la chiesa del Sacro Cuore, la parrocchia di S. Giovanni Battista, avente sede in 73052 Parabita, piazzetta Umberto I;

per quanto concerne il terreno in Parabita, intestato: «Aree di enti urbani e promiscui» (partita 1 pag. 6, foglio 15, particella 607, di are 24,56), su cui insiste la chiesa di S. Antonio di Padova, la parrocchia di S. Antonio di Padova, avente sede in 73052 Parabita, via Brescia;

l'ultimo periodo è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti sedici chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 2 giugno 1988

Il Ministro: GAVA

88A2465

DECRETO 2 giugno 1988.

Rettifica e integrazione al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centotrentotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centosettantacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Rimini.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotrentotto parrocchie costituite nella diocesi di Rimini;

vennero dichiarate estinte centosettantacinque chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di un parrocchia e rettifica ed integra l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 52 è la seguente:

52. Comune di Rimini, parrocchia Santi Cristina e Paolo, sita in 47037, frazione S. Cristina, via S. Cristina;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«A centotrentasette delle centosettantacinque chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi le parrocchie aventi la stessa denominazione e sede. Alle restanti trentotto chiese parrocchiali estinte succedono in tutti i rapporti attivi e passivi le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ciascuna di esse di seguito indicate:»;

nell'elenco di cui al citato art. 4 il rapporto successorio al numero d'ordine 20 è rettificato come segue:

20. Comune di Rimini, alla chiesa parrocchiale S. Paolo, sita in 47037, frazione di San Paolo, via S. Paolo, per l'intero patrimonio succede la parrocchia Santi Cristina e Paolo, sita in 47037, frazione S. Cristina, via S. Cristina;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

38. Provincia di Forlì, comune di Rimini, alla chiesa parrocchiale S. Cristina, sita in 47037, frazione S. Cristina, via S. Cristina, per l'intero patrimonio succede la parrocchia Santi Cristina e Paolo, sita in 47037 frazione S. Cristina, via S. Cristina.

Roma, addì 2 giugno 1988

Il Ministro: GAVA

88A2466

DECRETO 2 giugno 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 14 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Teramo-Atri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nelle diocesi di Teramo e Atri;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Teramo-Atri;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di Teramo-Atri rettifica l'elenco di cui al suddetto decreto 14 luglio 1986;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui al decreto ministeriale in data 14 luglio 1986 richiamato in premessa, l'esatta denominazione e sede dei benefici ai numeri d'ordine 97, 130, 136, 137 e 138, è la seguente:

97. Montorio al Vomano, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Rocco in Montorio al Vomano, noto anche quale Arcipretura di S. Rocco in Montorio al Vomano o semplicemente Arcipretura di Montorio al Vomano oppure beneficio SS. Annunziata in Montorio al Vomano, con sede in 64046 Montorio al Vomano, via Roma, 25.

130. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria nella Cattedrale, noto anche quale parrocchia di S. Maria o parrocchia di S. Giorgio oppure prebenda parrocchiale o parrocchia di S. Agostino, con sede in 64100 Teramo, via S. Berardo.

136. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Leonardo, noto anche quale chiesa di S. Antonio, con sede in 64100 Teramo, via Porta Carrese, 2.

137. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di S. Maria a Bitetto, con sede in 64100 Teramo, piazza del Carmine.

138. Teramo, beneficio parrocchiale o parrocchia di Santo Spirito, con sede in 64100 Teramo, largo Proconsole, 4.

Roma, addì 2 giugno 1988

Il Ministro: GAVA

88A2467

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 14 maggio 1988, n. 197.

Attuazione della direttiva n. 82/603/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada-ferrovia tra Stati membri.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1988;

Vista la direttiva n. 82/603/CEE, che modifica la direttiva n. 75/130/CEE, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri, inclusa nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

Sulla proposta dei Ministri delle finanze e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 82/603/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada-ferrovia tra Stati membri, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La predetta direttiva è pubblicata unitamente al presente decreto.

Art. 2.

1. Agli autocarri, ai trattori stradali, ai rimorchi e ai semirimorchi immatricolati in Italia e utilizzati nel trasporto combinato strada-ferrovia compete il rimborso delle tasse automobilistiche erariali e regionali nella misura del 10% o del 50%, a seconda che nell'anno solare abbiano effettuato per ferrovia un numero di viaggi rispettivamente fino a dieci o superiori a dieci.

2. Nessun rimborso compete per i rimorchi e semirimorchi trasportati per ferrovia di proprietà di una stessa impresa per i quali le tasse automobilistiche siano state corrisposte col beneficio di cui all'art. 5, comma 41, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

3. Le istanze di rimborso debbono essere presentate per la tassa erariale all'intendenza di finanza competente in base al domicilio fiscale dell'impresa richiedente, e per la tassa regionale alla regione nelle cui province sono immatricolati i veicoli. Alle istanze di rimborso devono essere allegate le ricevute di pagamento della tassa stessa e l'idonea documentazione rilasciata dall'Ente ferrovie dello Stato, dalla quale risulti il numero di viaggi effettuati per ferrovia da ciascun veicolo.

Art. 3.

1. Le imprese che effettuano trasporti combinati strada-ferrovia internazionali devono conservare e, ove richiesto, esibire idoneo documento da cui risulti, in caso di attraversamento della frontiera sulla strada che precede il percorso ferroviario, che sia riservato un posto per il trasporto ferroviario del veicolo trattore, autocarro, rimorchio, semirimorchio o delle relative sovrastrutture amovibili.

Art. 4.

1. In caso di mancata esibizione del documento di cui all'art. 3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 maggio 1988

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 15

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1982 che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri (n. 82/603/CEE).

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75;

Vista la proposta della commissione;

Visto il parere del Parlamento europeo;

Visto il parere del Comitato economico e sociale;

Considerando l'esito positivo dell'applicazione della direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri, modificata da ultimo dalla direttiva 82/3/CEE;

Considerando che lo sviluppo del trasporto combinato è d'interesse generale;

Considerando che le varie tecniche di trasporto combinato hanno notevolmente progredito negli ultimi anni; che i tassi di crescita attuali del traffico di contenitori e del traffico rotaia/strada in genere sono già impressionanti; che la tendenza positiva non si limita alla cooperazione rotaia/strada ma si estende anche alla navigazione interna, in particolare a quella sul Reno;

Considerando che quest'evoluzione potrebbe essere ulteriormente accentuata se il trasporto combinato fosse svincolato, da una parte, da talune restrizioni amministrative e facilitato, dall'altra, da provvedimenti incentivanti;

Considerando che la tecnica del trasporto combinato porta ad un alleggerimento della circolazione stradale e che perciò appare logico ridurre le tasse sulla circolazione o sulla detenzione dei veicoli industriali in proporzione al loro trasporto per ferrovia;

Considerando che occorre rendere, in maniera adeguata, più elastici i criteri concernenti i trasporti per conto proprio;

Considerando che devono pure essere fatti taluni sforzi ai fini del miglioramento delle statistiche in cui si riscontra ancora qualche lacuna, soprattutto in vista delle misure che dovranno essere adottate in futuro nel settore dei trasporti combinati;

Considerando che alla luce dell'esperienza acquisita bisogna sviluppare una rete di trasporti combinati d'interesse comunitario in grado di soddisfare alle necessità del mercato;

Considerando che è pertanto opportuno estendere la direttiva 75/130/CEE ad altri trasporti combinati,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1.

La direttiva 75/130/CEE è modificata come segue:

1. Il titolo è così modificato: «Direttiva del Consiglio del 17 febbraio 1975 relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.».

2. All'articolo 1, paragrafo 1, viene aggiunto il seguente trattino: «— "trasporti combinati per via navigabile" i trasporti di contenitori di 20 piedi ed oltre effettuati per via navigabile tra Stati membri che comportano percorsi iniziali o terminali per ferrovia o strada che non superino un raggio di 50 chilometri in linea d'aria dal porto fluviale d'imbarco o di sbarco.».

3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 3. — In caso di trasporto combinato per conto terzi, il documento di trasporto che risponda almeno ai requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio, del 27 giugno 1960, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, deve essere completato con l'indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico del veicolo o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi ai percorsi effettuati per via navigabile. Tali menzioni vengono apposte prima che il trasporto abbia avuto luogo e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni o nei porti fluviali in questione, al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia o per via navigabile.».

4. L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 4. — 1. In caso di attraversamento della frontiera sulla strada che precede il percorso ferroviario o il percorso effettuato per via navigabile, gli Stati membri possono esigere che il trasportatore certifichi con un documento idoneo che sia stato riservato un posto per il trasporto ferroviario del veicolo trattore, dell'autocarro, del rimorchio, del semirimorchio o delle relative sovrastrutture amovibili, nonché per il trasporto per via navigabile del contenitore di 20 piedi ed oltre.

2. Gli Stati membri possono abilitare le autorità di controllo ad esigere la presentazione del documento di trasporto ferroviario o per via navigabile dopo che sia stato effettuato il percorso per ferrovia o per via navigabile, mediante il trasporto combinato.».

5. L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 7. — 1. La commissione redige ogni due anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 1984, una relazione al Consiglio riguardante:
— lo sviluppo economico dei trasporti combinati;
— l'applicazione del diritto comunitario in questo settore;
— l'eventuale definizione di nuove azioni destinate a promuovere i trasporti combinati.

2. Per la raccolta delle informazioni necessarie ad elaborare la relazione di cui al paragrafo 1, la commissione è assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

La relazione analizza le informazioni e i dati statistici riguardanti in particolare:
— le relazioni di traffico, effettuate in trasporto combinato;
— il numero di spedizioni, veicoli, casse amovibili e contenitori trasportati nelle varie relazioni di traffico;
— il tonnellaggio trasportato;
— le prestazioni in tonnellate/km effettuate.

Detta relazione proporrà se del caso le soluzioni idonee a migliorare in seguito queste informazioni statistiche.».

6. Sono aggiunti i seguenti articoli: «Articolo 8. — 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 1985 le tasse elencate al paragrafo 3 applicabili ai veicoli stradali (autocarri, trattori, rimorchi o semirimorchi), sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate forfettariamente o in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia, entro i limiti, alle condizioni e secondo le modalità da essi fissate, previa consultazione della commissione.

Lo Stato di immatricolazione dei veicoli concede le riduzioni o i rimborsi di cui al primo comma sulla base dei percorsi per ferrovia effettuati all'interno del medesimo.

Tuttavia gli Stati membri possono accordare tali riduzioni o rimborsi tenendo conto dei percorsi per ferrovia effettuati parzialmente o interamente al di fuori dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli.

2. Fatte salve le disposizioni risultanti da eventuali modifiche a livello comunitario dei sistemi nazionali di tasse sui veicoli utilitari, i veicoli utilizzati esclusivamente per la trazione stradale e nei percorsi iniziali o terminali di un trasporto combinato possono essere esentati, quando sono tassati isolatamente, dalle tasse indicate al paragrafo 3.

3. Le tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 sono le seguenti:

— Belgio:
taxe de circulation sur les véhicules automobiles/verkeersbelasting op de autovoertuigen;

— Danimarca:
vægtafgift af motorkøretøjer m. v.;

— Germania:
Kraftfahrzeugsteuer;

— Francia:
taxe spéciale sur certains véhicules routiers;

— Grecia:
τέλη κυκλαφοριας αύτοκινήτων;

Irlanda:
vehicle excise duties;

— Italia:
a) tassa di circolazione sugli autoveicoli;
b) addizionale del 5% sulla tassa di circolazione;

— Lussemburgo:
taxe sur les véhicules automoteurs;

— Paesi Bassi:
motorrijtuigenbelasting;

— Regno Unito:
vehicle excise duties.

Articolo 9. — Quando un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad una impresa che effettua trasporti combinati per conto proprio, è trainato nel percorso terminale da un veicolo trattore appartenente ad un'impresa che effettua trasporti per conto terzi, il trasporto così effettuato è esentato dalla presentazione del documento di cui all'articolo 3, ma deve essere fornito un altro documento comprovante il percorso effettuato per ferrovia.

Articolo 10. — Entro il 31 dicembre 1984 il Consiglio, su proposta della commissione, adotterà le misure necessarie per definire una rete di interesse comunitario delle linee ferroviarie e dei centri di trasbordo ai fini dell'evoluzione dei trasporti combinati.».

7. L'articolo 9 diventa articolo 11.

Articolo 2.

Gli Stati membri adottano le misure per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° aprile 1983. Essi ne informano la commissione.

Articolo 3.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

FATTO a Bruxelles, addì 28 luglio 1982

p. *Il Consiglio*
Il Presidente: O. MØLLER

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 (*Conferimento di forza di legge ad alcune direttive*). — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 82/603/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 247 del 23 agosto 1982.

— La direttiva n. 75/130/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 48 del 22 febbraio 1975.

Nota all'art. 2:

Il quarantunesimo comma dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 (Misure in materia tributaria), nel testo di cui alla legge di conversione, prevede che: «Per i rimorchi e i semirimorchi di proprietà di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da più motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa *F* annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463».

Nota all'art. 4:

La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada». Si trascrive il relativo art. 46:

«Art. 46 (*Trasporti abusivi*). — Fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da L. 100.000 a L. 300.000.

Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo art. 60, si procede al sequestro del veicolo».

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo sopraripportato è stata raddoppiata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale.

88G0255

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Mar del Plata (Argentina), e contemporanea istituzione, nella stessa sede, di un'agenzia consolare di prima categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Mar del Plata (Argentina) è soppresso.

Art. 2.

È istituita in Mar del Plata un'agenzia consolare di prima categoria.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1° maggio 1988.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1987

COSSIGA

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1988
Registro n. 9 Esteri, foglio n. 68

88A2487

Determinazione della dipendenza e della circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di prima categoria in Mar del Plata (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1988, l'agenzia consolare di prima categoria in Mar del Plata (Argentina) è posta alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in La Plata.

Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1988, la circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di prima categoria in Mar del Plata (Argentina) è determinata come segue: i Partidos di General Pueyrredon, General Madariaga, Mar Chiquita, General Alvarado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A2488

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1988, registro n. 7, foglio n. 284, il dott. Luigi Benedetti è stato nominato consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, in sostituzione dell'amb. Umberto La Rocca, dimissionario.

88A2484

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale 559/C.19934/XV.J del 27 aprile 1988 le miscele di boro e nitrato potassico denominate BK/A e BK/B, prodotte dalla società Snia BPD oppure dalla stessa importate dalla Società Tracor Connecticut Machine Products Inc (USA) sono riconosciute ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

88A2485

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Mezzolombardo», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Mezzolombardo», e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive rosso e rosato nonché del riferimento al nome dei vitigni Teroldego N e Lagrein N, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983. Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Mezzolombardo (provincia autonoma di Trento).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Mezzolombardo» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2486

MINISTERO DEL TESORO

N. 107

Corso dei cambi del 3 giugno 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1283,300	1283,300	1283,20	1283,300	1283,300	1283,40	1283,500	1283,300	1283,300	1283,30
Marco germanico	743,800	743,800	744,10	743,800	743,800	743,94	744,090	743,800	743,800	743,80
Franco francese	219,800	219,800	219,95	219,800	219,800	219,82	219,850	219,800	219,800	219,80
Fiorino olandese	662,160	662,160	663 —	662,160	662,160	662,13	662,100	662,160	662,160	662,15
Franco belga	35,558	35,558	35,60	35,558	35,558	35,55	35,560	35,558	35,558	35,55
Lira sterlina	2305,400	2305,400	2311 —	2305,400	2305,40	2305,60	2305,800	2305,400	2305,400	2305,40
Lira irlandese	1988,750	1988,750	1990 —	1988,750	1988,750	1988,37	1988 —	1988,750	1988,750	—
Corona danese	195,420	195,420	195,30	195,420	195,420	195,35	195,200	195,420	195,420	195,42
Dracma	9,306	9,306	9,32	9,306	—	—	9,343	9,306	9,306	—
E.C.U.	1541,750	1541,750	1543,50	1541,750	1541,750	1541,37	1541 —	1541,750	1541,750	1541,75
Dollaro canadese	1041,800	1041,800	1042 —	1041,800	1041,800	1041,35	1041,900	1041,800	1041,800	1041,80
Yen giapponese	10,202	10,202	10,22	10,202	10,202	10,20	10,200	10,202	10,202	10,20
Franco svizzero	892,450	892,450	894 —	892,450	892,450	892,60	892,750	892,450	892,450	892,45
Scellino austriaco	105,730	105,730	105,80	105,730	105,730	105,75	105,770	105,730	105,730	105,73
Corona norvegese	203,380	203,380	203,40	203,380	203,380	203,44	203,500	203,380	203,380	203,38
Corona svedese	213 —	213 —	213 —	213 —	213 —	212,49	212,980	213 —	213 —	213 —
FIM	311,600	311,600	312,25	311,600	311,600	312,22	312,840	311,600	311,600	—
Escudo portoghese	9,066	9,066	9,10	9,066	9,066	9,07	9,090	9,066	9,066	9,06
Peseta spagnola	11,259	11,259	11,26	11,259	11,259	11,26	11,267	11,259	11,259	11,25
Dollaro australiano	1033,700	1033,700	1035 —	1033,700	1033,700	1034,10	1034,500	1033,700	1033,700	1033,70

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1283,400
Marco germanico	743,945
Franco francese	219,825
Fiorino olandese	662,130
Franco belga	35,559
Lira sterlina	2305,600
Lira irlandese	1988,375
Corona danese	195,355
Dracma	9,324
E.C.U.	1541,370
Dollaro canadese	1041,850
Yen giapponese	10,201
Franco svizzero	892,600
Scellino austriaco	105,750
Corona norvegese	203,440
Corona svedese	212,990
FIM	312,220
Escudo portoghese	9,078
Peseta spagnola	11,263
Dollaro australiano	1034,100

Media dei titoli del 3 giugno 1988

Titolo	Media
Rèndita 5% 1935	78,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,600
Certificati del Tesoro speciali 18-3-1987/94	71,375
» » » 21-4-1987/94	70,800
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,75
» » » 10% 18-4-1987/92	97,075
» » » TR 2,5% 1983/93	93 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,175
» » » » EFIM 1-8-1988	100,675
» » » » 1- 7-1983/88	100,125
» » » » 1- 8-1983/88	100,325
» » » » 1- 9-1983/88	100,500
» » » » 1-10-1983/88	100,600
» » » » 15- 7-1985/90	99,275
» » » » 16- 8-1985/90	99,250
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99,150
» » » » 1-11-1983/90	101,900
» » » » 18-11-1985/90	99,275
» » » » 1-12-1983/90	101,800
» » » » 18-12-1985/90	99,650
» » » » 1- 1-1984/91	101,800
» » » » 17- 1-1986/91	99,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,800
» » » » 18- 2-1986/91	99,250
» » » » 1- 3-1984/91	100,700
» » » » 18- 3-1986/91	99,100
» » » » 1- 4-1984/91	100,725
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,925
» » » » 1- 7-1984/91	100,175
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,275
» » » » 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1985/92	99,575
» » » » 1- 2-1985/92	98,750
» » » » 18- 4-1986/92	98,150
» » » » 19- 5-1986/92	95,900
» » » » 20- 7-1987/92	97,725
» » » » 19- 8-1987/92	98,200
» » » » 1-11-1987/92	97,350
» » » » 18- 6-1986/93	94,200
» » » » 17- 7-1986/93	94,700
» » » » 19- 8-1986/93	94,275
» » » » 18- 9-1986/93	94,250
» » » » 20-10-1986/93	95,375
» » » » 18-11-1987/93	95,750
» » » » 1- 2-1985/95	96,975
» » » » 1- 3-1985/95	92,375
» » » » 1- 4-1985/95	92,050
» » » » 1- 5-1985/95	91,925
» » » » 1- 6-1985/95	92,450
» » » » 1- 7-1985/95	93,550
» » » » 1- 8-1985/95	93,125
» » » » 1- 9-1985/95	93 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	93 —
» » » » 1-11-1985/95	93,225
» » » » 1-12-1985/95	93,475
» » » » 1- 1-1986/96	93,850
» » » » 1- 1-1986/96 II	96,125
» » » » 1- 2-1986/96	93,900
» » » » 1- 3-1986/96	93,150
» » » » 1- 4-1986/96	92,375
» » » » 1- 5-1986/96	92,475
» » » » 1- 6-1986/96	93,200
» » » » 1- 7-1986/96	92,800
» » » » 1- 8-1986/96	92,575
» » » » 1- 9-1986/96	92,700
» » » » 1-10-1986/96	92,500
» » » » 1-11-1986/96	92,450
» » » » 1-12-1986/96	92,850
» » » » 1- 1-1987/97	93,025
» » » » 1- 2-1987/97	92,825
» » » » 18- 2-1987/97	92,475
» » » » 18- 3-1987/97	92,400
» » » » 1- 5-1987/97	91,850
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100,100
» » » 12,50% 1-10-1988	100,925
» » » 12,50% 1-11-1988	101,325
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,650
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,925
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,100
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,850
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,900
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,150
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,275
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,525
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,400
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,525
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,250
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,850
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,650
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,925
» » » 9,15% 1- 6-1990	98,600
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,500
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,075
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,625
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,875
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,475
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,600
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,700
» » » 9,25% 1-10-1990	96,400
» » » 11,50% 1-10-1990	99,800
» » » 9,25% 1-11-1990	96,625
» » » 9,25% 1-12-1990	96,675
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,050
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,400
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,475
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,325
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,725
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,075
» » » 9,15% 1- 6-1992	97,225
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,600
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,475
» » » » 1983/90 11,50%	107,300
» » » » 1984/91 11,25%	109,125
» » » » 1984/92 10,50%	108,850
» » » » 1985/93 9,60%	106,075
» » » » 1985/93 9,75%	106,375
» » » » 1985/93 9,00%	104,150
» » » » 1985/93 8,75%	103,375
» » » » 1986/94 8,75%	103,450
» » » » 1986/94 6,90%	95,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M03868

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 5 maggio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Vi.Cap.*, con sede in Viggiano (Potenza) e stabilimenti di Viggiano (Potenza):
periodo: dal 30 maggio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: fallimento in data 29 maggio 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Lenco Italia*, con sede in Osimo (Ancona) e stabilimenti di Osimo (Ancona):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: fallimento in data 4 aprile 1986 - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1982: dal 5 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Cotto antico*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimenti di Todi (Perugia):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Opere idriche*, con sede in Massafra (Taranto) e stabilimenti di Massafra (Taranto):
periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 luglio 1984: dal 19 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Italkali*, con sede in Palermo e stabilimenti di Casteltermini (Agrigento):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Indeni* ora *Nuova Indeni*, con sede in Roma e stabilimenti di Foggia:
periodo: dal 1° novembre 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1984: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Umbria piombo*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimenti di Spoleto (Perugia):
periodo: dall'8 febbraio 1988 al 12 agosto 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 12 agosto 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Calzaturificio Damiano*, con sede in Guardiagrele (Chieti) e stabilimenti di Guardiagrele (Chieti):
periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: fallimento in data 14 marzo 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. I.M.S. - Industria molitoria A. Sarubbi*, con sede in Matera e stabilimenti di Stigliano (Matera):
periodo: dal 10 luglio 1984 al 9 gennaio 1985;
causale: fallimento in data 10 luglio 1984 - CIPI 19 settembre 1985;
prima concessione dal 10 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.r.l. I.M.S. - Industria molitoria A. Sarubbi*, con sede in Matera e stabilimenti di Stigliano (Matera):
periodo: dal 10 gennaio 1985 al 31 marzo 1985;
causale: fallimento in data 10 luglio 1984 - CIPI 19 settembre 1985;
prima concessione dal 10 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Manifattura di Spoleto*, con sede in Milano (amministrativa e commerciale) e stabilimenti di Spoleto (Perugia):
periodo: dal 25 gennaio 1988 al 15 maggio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 16 maggio 1985 - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 29 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Mobilificio Fastigi*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimenti di Martinsicuro (Teramo):
periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: fallimento in data 9 marzo 1988 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.r.l. Iasmaies*, con sede in Belvedere di Siracusa (Siracusa) e stabilimenti di Belvedere di Siracusa (Siracusa):
periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: fallimento in data 8 novembre 1985 - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1984: dal 25 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Italtractor meccanica* ora *Italtractor ITM*, con sede in Potenza e stabilimenti di Castelvetro di Modena (Modena), Ceprano (Frosinone) e Potenza:
periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Indeni*, dal 1° ottobre 1987 *Nuova Indeni*, con sede in Roma e stabilimenti di Abbadia San Salvatore (Siena):
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Ierace Vincenzo*, con sede in Potenza e stabilimenti di Potenza:
periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.d.f. M.R. di Fidelangeli M.R. e Innocenti S.*, con sede in Castelbellino (Ancona) e stabilimenti di Castelbellino (Ancona):
periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: fallimento in data 14 marzo 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 30 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.r.l. Sestium*, con sede in Saracena (Cosenza) e stabilimenti di Saracena (Cosenza):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

19) *Soc. Franc' Simonel*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimenti di Gubbio (Perugia):
periodo: dal 27 settembre 1987 al 26 marzo 1988;
causale: fallimento in data 27 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 27 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *S.r.l. I.C.L.A.T.*, con sede in Campobasso e stabilimenti di Campobasso:
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 4 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

21) *Soc. Cinti Sergio costruzioni*, con sede in Ancona e stabilimenti di Ancona:
periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: fallimento in data 17 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 16 marzo 1987: dal 28 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.r.l. Lombardi Lino*, con sede in Ostra Vetere (Ancona) e stabilimenti di Ostra Vetere (Ancona):
periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: fallimento in data 14 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *Soc. Scheepers Daniel*, con sede in Angeli di Rosora (Ancona) e stabilimenti di Angeli Rosora (Ancona):
periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: fallimento in data 21 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 21 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Buitoni*, con sede in Perugia e stabilimenti di Foggia, Perugia e San Sepolcro (Arezzo):
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Perugina*, con sede in Perugia, stabilimenti di Castiglione del Lago (Perugia) e uffici di Perugia:
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Super*, con sede in Perugia, stabilimenti di Foggia (già Buitoni) e San Sepolcro (Arezzo):
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Poligrafico Buitoni*, con sede in Perugia e stabilimenti di Perugia:
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: no.

28) *S.p.a. Fonderia Breda*, con sede in Bari e stabilimenti di Bari:
periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. S.G.T. - Società generale termotecnica*, con sede in Bari, stabilimenti di Bari, uffici di Cittadella (Padova) e uffici di Sesto Fiorentino (Firenze):
periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Isfa - Ind. siciliana fiammiferi ed affini*, con sede in Catania e stabilimenti di Catania:
periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Chiarini*, con sede in Pontenuovo di Torgiano (Perugia) e stabilimenti di Pontenuovo di Torgiano (Perugia):
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 31 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Coop. consorzio agrario provinciale Sassari*, con sede in Sassari e stabilimenti di Sassari:
periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: no.

33) *S.p.a. Riveco*, con sede in Larino (Campobasso) e stabilimenti di Larino (Campobasso):
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. S.G.S. Thompson Microelectronics*, fino al 10 dicembre 1987 *S.p.a. S.G.S. Microelettronica*, con sede in Catania e stabilimenti di Catania:
periodo: dal 30 novembre 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

35) *S.r.l. Ort. A. Coop.*, con sede in Ortona (Chieti) e stabilimenti di Ortona (Chieti):
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A2444

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1988, n. 196, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 7 giugno 1988 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.350
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.300
Benzina agricola	»	233
Benzina pesca e piccola marina	»	1.253
Gasolio autotrazione	»	689
Gasolio agricoltura	»	269
Petrolio agricoltura	»	258
Gasolio pesca e piccola marina	»	247
Petrolio pesca e piccola marina	»	237

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	626	629	632	635	638
Petrolio (*)	»	593	596	599	602	605
Olio comb.le fluido	L./kg	364	367	370	373	376

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

88A2525

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 5 maggio 1988, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) *A.Te.Ca. S.r.l.*, stabilimenti di Livorno, Castellanza e Novara: rinuncia alle seguenti agevolazioni relative allo stabilimento di Livorno:

a) mutuo agevolato diretto di lire 238 milioni;

b) contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 795 milioni;

proroga del termine di ultimazione dei lavori, relativamente agli stabilimenti di Castellanza e Novara, al 30 giugno 1989.

2) *Società industria resine Biccari S.p.a.*:

a) variazione del programma con modifica degli investimenti previsti, che passano da lire 1.650 milioni a lire 1.965 milioni, fermo restando l'ammontare delle agevolazioni a suo tempo concesse;

b) proroga del termine di ultimazione del programma al 31 dicembre 1988.

3) *Società tubificio Dalmine Italsider S.p.a.* di Torre Annunziata (Napoli):

a) variazione del programma con modifica degli investimenti previsti, che passano da lire 13.246 milioni a lire 13.307 milioni, fermo restando l'ammontare delle agevolazioni a suo tempo concesse;

b) proroga del termine di ultimazione del programma al 30 giugno 1988;

c) prolungamento della durata del finanziamento bancario da dieci a quindici anni e del relativo periodo di utilizzo e preammortamento da due a cinque anni.

4) *Comav - Compositi avanzati S.p.a.* di Pisticci:

a) modifiche tecniche del programma, con conferma del costo complessivo del progetto a suo tempo approvato;

b) proroga del termine di ultimazione del programma al 31 dicembre 1988.

5) *Enichem Augusta S.p.a.* di Augusta (Siracusa) e Porto Torres (Sassari):

a) variazione del costo complessivo del programma originario di investimenti che passano da lire 29.170 a lire 29.711 milioni, fermo restando l'ammontare delle agevolazioni a suo tempo concesse;

b) proroga del termine di ultimazione del programma al 30 settembre 1988.

6) *Società fabbrica pisana S.p.a.* di Caserta:

a) revoca delle agevolazioni a suo tempo concesse.

88A2490

Concessione all'Agip S.p.a. previste dall'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 5 maggio 1988, uniformandosi alla sentenza n. 302/1984 della sesta sezione del Consiglio di Stato, ha determinato, nella misura del 7% degli investimenti fissi, il contributo in conto capitale e, nella misura del 30% degli investimenti globali, il finanziamento agevolato da concedere per l'iniziativa dell'Agip S.p.a. ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dall'art. 10 della legge n. 853/1971, in relazione alla costruzione di impianti, a mare e a terra, per la coltivazione di idrocarburi nel «Campo di Luna», in contrada Armeria, a seguito del ritrovamento di gas in aree marine al largo di Crotone, comportante investimenti fissi per 18.000 milioni di lire ed un'occupazione di quindici unità.

88A2491

Provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 5 maggio 1988, ha approvato le istanze per la riduzione del tasso di interesse sui debiti dovuti ad enti di previdenza, presentate dalle seguenti società, nella misura a fianco di ciascuna delle stesse indicata:

a) L.B.P. - Istituto farmaceutico S.p.a. di Cinisello Balsamo (Milano) - riduzione del 25%;

b) Cotonificio di Solbiate S.p.a. di Solbiate Olona (Varese) - riduzione del 25%;

c) SAI - Società aeronautica italiana S.p.a. di Passignano sul Trasimeno (Perugia) - riduzione del 50%.

88A2492

Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 24 marzo 1988, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91, i programmi di ammodernamento presentati dalle seguenti società:

1) *Snia fibre S.p.a.* di Paliano (Frosinone):

determinazione, nella misura di L. 1.658.520.000, dell'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi preesistenti superiori a 30 miliardi di lire e di quelli ammissibili.

2) *Italtel Sit S.p.a.* di L'Aquila:

determinazione, nella misura di L. 803.940.000, dell'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi preesistenti superiori a 30 miliardi di lire e di quelli ammissibili.

3) *Italtel telematica S.p.a.* di S. Maria Capua Vetere (Caserta):

determinazione, nella misura di L. 492.880.000, dell'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi preesistenti superiori a 30 miliardi di lire e di quelli ammissibili.

4) *Aeritalia S.p.a. - Società aerospaziale italiana per azioni* di Napoli-Capodichino:

a) determinazione in L. 6.601.860.000, comprensive della maggiorazione settoriale di un quinto, riconosciuta sulla base del disposto di cui all'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/1978, ai sensi del punto 6, lettera *u*), della delibera CIPI del 16 luglio 1986, dell'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti ammissibili e di quelli fissi preesistenti;

b) determinazione in lire 11.452.000.000, di cui lire 3.272.000.000 per scorte di materie prime e semilavorati, del finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986.

5) *Rivestubi S.p.a.* di Taranto:

determinazione, nella misura di 3.414 milioni di lire, dell'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi preesistenti relativi agli stabilimenti ubicati in Taranto del gruppo Finsider, considerati unitariamente ai sensi dell'art. 79 del testo unico n. 218/1978, e di quelli ammissibili.

88A2493

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221